

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Il **Centro di Ricerca e Servizi Saperi&Co - Sapienza Università di Roma**, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 5, P.IVA 02133771002 – CF 80209930587 (di seguito denominato “**Centro**”), in persona del legale rappresentante Prof.ssa Sabrina Lucibello in qualità di Direttore pro tempore

E

L’**Istituto Italiano OBOR** (nel seguito denominata “**Istituto**”) con sede e domicilio fiscale in Via Pian dell’Olmo n. 1 – 00060 Riano (Roma), C.F. n 96420750588 rappresentata dal rappresentante legale, Prof. Michele De Gasperis in qualità di Presidente

E

L’**OICE** (nel seguito denominata “**Associazione**”) con sede e domicilio fiscale in Via Flaminia 388, Roma, C.F. n 80138630589 rappresentata dal rappresentante legale, Ing. Gabriele Scicolone in qualità di Presidente.

PREMESSO

- che il Centro si propone di attivare percorsi formativi ad alto valore aggiunto per la valorizzazione e l'internazionalizzazione di Sapienza
- che il Centro si propone di contribuire allo sviluppo competitivo del sistema universitario di Sapienza, focalizzando le proprie attività sugli ambiti di specializzazione ad alto valore aggiunto del *Made in Italy*
- che il Centro si propone di promuovere attività multidisciplinari, incentivando e promuovendo attività legate alla formazione, ricerca, disseminazione scientifica e culturale, pre-incubazione di impresa
- che l’Istituto Obor intende avvalersi dei servizi del Centro
- che l’Associazione OICE intende avvalersi, limitatamente a quanto previsto dal presente accordo, dei servizi del Centro, avendo già attivo un accordo di collaborazione con l’Università del Distretto di Beilin, Università Jiaotong di Xi’an
- che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione a titolo non oneroso.



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente prevalentemente le seguenti attività:

- di formazione destinate a studenti e professionisti provenienti dalla Cina
- di ricerca sull'innovazione nel Made in Italy e nel Made in China
- di Trasferimento Tecnologico. Divulgazione e Terza Missione

ART. 3

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.

ART. 4

L'Istituto dichiara la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta della Sapienza:

- conferenze illustrative concernenti le attività svolte;
- attività di divulgazione delle attività svolte o da svolgere.


ART. 5

I Responsabili scientifici dell'accordo di collaborazione in argomento sono:

- per il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi Saperi&Co, la Prof.ssa Sabrina Lucibello
- per l'Istituto Italiano OBOR, il Prof. Michele De Gasperis
- per OICE, il rappresentante per la Regione Lazio l'arch. Valter Macchi.

ART. 6

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.



Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarietà, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

ART. 7

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

ART. 8

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

ART. 9

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti. Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

ART. 10

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 3 mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R o con PEC.

ART. 11

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi della Sapienza sarà disciplinato dal "Regolamento per l'utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza" emanato con D.R. 3284/2017.



ART. 12

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART. 13


In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

ART. 14

Il presente accordo, redatto in modalità digitale è soggetto a registrazione ai sensi dell'Art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente. Le spese per l'imposta di bollo sono a carico della società.

ART. 15

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

ART.16

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.lgs.101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR)".

Roma, li 19 novembre 2019

IL CENTRO DI SPESA
Direttore



Istituto Italiano OBOR
Presidente



OICE
Presidente

